



Procedura per la gestione delle operazioni con Parti Correlate

ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche

Edizione 20 Dicembre 2016

Indice

1.	PREMESSA	4
2.	DEFINIZIONI	5
3.	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	9
3.1	FINALITA' DELLA PROCEDURA	9
3.2	REVISIONE DELLA PROCEDURA	9
3.3	CONTROLLO SULLA PROCEDURA	9
3.4	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEL GRUPPO	10
4.	PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
4.1	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	11
4.2	INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
4.2.1	Informativa al Comitato Parti Correlate	11
4.2.2	Casi Dubbi	12
4.3	VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	12
4.3.1	Operazioni di minore rilevanza	13
4.3.2	Operazioni di maggiore rilevanza	13
4.3.3	Remunerazioni	14
4.4	DELIBERA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	14
4.4.1	Operazioni di minore rilevanza	14
4.4.2	Operazioni di maggiore rilevanza	15
4.4.3	Operazioni da compiere per il tramite delle Società Controllate	16
4.4.4	Delibere Quadro	16
5.	CASI E FACOLTA' DI ESCLUSIONE	17
5.1	OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD	17
5.2	OPERAZIONI ESIGUE	17
5.3	OPERAZIONI INFRAGRUPPO	17
5.4	ALTRI CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	17
6.	FLUSSI INFORMATIVI	19
6.1	COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ORGANI SOCIALI	19
6.2	INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	19
6.2.1	Operazioni di minor rilevanza	19
6.2.2	Operazioni di maggiore rilevanza	19
6.2.3	Operazioni ordinarie	21

6.2.4	Delibere Quadro	21
7.	MONITORAGGIO	22

1. PREMESSA

La presente Procedura è adottata ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile, dell'art. 4, comma 1, del Regolamento Consob n. 17221 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito il "Regolamento Consob"). Le regole in essa contenute vengono applicate in coerenza con il citato Regolamento e le relative disposizioni interpretative contenute nella Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e con il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Alla luce di quanto statuito dall'art. 154-bis TUF la presente Procedura è stato condivisa con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al fine di assicurare un coordinamento con le procedure amministrative e contabili.

Secondo quanto previsto dal citato Regolamento Consob, il presente testo è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (di seguito anche "Cattolica" o la "Capogruppo") in data 20 dicembre 2016, previa espressione del parere favorevole del Comitato Parti Correlate (come oltre definito) ed è in vigore a far data dal 20 dicembre 2016.

La presente Procedura ha sostituito quella precedentemente in vigore, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica in data 12 giugno 2013.

La Procedura, ed ogni eventuale successiva modifica, è pubblicata sul sito internet di Cattolica, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile.

In caso di modifiche alla normativa vigente recanti disposizioni incompatibili/ulteriori rispetto agli adempimenti inclusi nella presente Procedura, resta inteso che la Società dovrà rispettare gli obblighi normativi previsti e procedere all'aggiornamento del presente documento.

L'Alta Direzione di Cattolica, come definita nel Paragrafo 2, punto 1, emana specifiche disposizioni applicative ed interpretative (di seguito le "Disposizioni Applicative"), anche per il tramite della funzione di Presidio organizzativo definita nel Paragrafo 2, punto 20.

Restano ferme, in quanto applicabili, le linee guida in materia di operatività infragruppo approvate dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica in adempimento di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.

2. DEFINIZIONI

Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento Consob e relativi allegati (documentazione cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito), ai fini dell'applicazione della presente Procedura si intendono per:

1. "Alta Direzione": l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale della società.
2. "Amministratore indipendente": amministratore riconosciuto come indipendente dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana e dell'art.148 comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").
3. "Amministratore non correlato": gli amministratori definiti tali dall'art. 3, comma 1, lett. i, del Regolamento Consob.
4. "Comitato Parti Correlate" ovvero "Comitato": comitato composto da n. 3 Amministratori Indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 35 dello Statuto e del Regolamento.
5. "Comitato per la Remunerazione": il comitato nominato ai sensi dell'art. 6.P.3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate (ed. 2011).
6. "Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": le condizioni definite tali dall'art. 3, comma 1, lett. e, del Regolamento Consob.
7. "Controllo e controllo congiunto": si intendono le fattispecie indicate all'Allegato 1, punto 2, al Regolamento Consob.
8. "Dirigenti con Responsabilità strategiche": i soggetti indicati all'Allegato 1, punto 1, al Regolamento Consob. Sono considerati Dirigenti con responsabilità strategiche della società gli Amministratori (esecutivi e non), i componenti del Collegio Sindacale (effettivi), il Direttore Generale, il Condirettore Generale e il Vice Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto opportuno, ha la facoltà di individuare in funzione di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo nonché dell'articolazione delle deleghe intercorse ulteriori soggetti, che possano essere ritenuti Dirigenti con responsabilità strategiche.
9. "Dirigente Preposto": il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato ai sensi dell'154-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").
10. "Funzione Operativa": la funzione della società o delle società controllate in generale competente per una singola operazione secondo quanto definito dall'organizzazione interna della Società.
11. "Influenza notevole": si intende la fattispecie indicata all'Allegato 1, punto 2, al Regolamento Consob.
12. "Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate": le operazioni effettuate da Società Controllate con parti correlate di Cattolica quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte di un esponente aziendale o di una funzione aziendale, di un Comitato ovvero del Consiglio di Amministrazione della controllante Cattolica, in forza delle deleghe conferite.
13. "Operazioni con parti correlate" ovvero "Operazione": si intendono le fattispecie indicate all'Allegato 1, punto 1, al Regolamento Consob.

Per la valutazione delle Operazioni con parti correlate, Cattolica adotta un approccio differenziale, in relazione al quale, nel caso di rapporti preesistenti modificati in vigenza di rapporto, la determinazione del valore dell'operazione viene calcolata attualizzando le differenze tra l'ammontare iniziale e l'ammontare aggiornato.

14. "Operazioni di importo esiguo": operazioni il cui controvalore sia inferiore a euro 250.000.

Per le operazioni di acquisizione/cessione di partecipazioni, ovvero di rami d'azienda, ai fini dell'individuazione di operazioni di importo esiguo, si considerano, congiuntamente al requisito di cui sopra sul controvalore, i valori dell'attivo/passivo della entità oggetto dell'operazione che non devono essere superiori a euro 6.000.000.

15. "Operazioni di maggior rilevanza": le operazioni con parti correlate per le quali almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Consob risulti superiore alle soglie ivi previste.

16. "Operazioni di minor rilevanza": le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob.

17. "Operazioni infragruppo": le operazioni poste in essere da Cattolica con Società Controllate o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni delle società dianzi indicate con società collegate alla Capogruppo o alle Società Controllate.

18. "Operazioni ordinarie": le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob.

Il carattere di ordinarietà ricorre allorché l'operazione sia ascrivibile all'attività operativa o all'attività finanziaria a questa connessa.

Rientrano senz'altro nell'ambito dell'attività operativa di Cattolica e delle società assicurative controllate da Cattolica le seguenti tipologie di operazioni:

- le operazioni rientranti nei rami di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 al cui esercizio la società è autorizzata;
- la riassicurazione attiva e passiva;
- i rapporti di intermediazione assicurativa;
- la gestione degli attivi della società;
- le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi ed, in generale, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività delle società.

Per le società non assicurative controllate da Cattolica, vi rientrano le operazioni rientranti nell'oggetto sociale previsto nello Statuto della singole società.

Per valutare se un'operazione rientra nell'"ordinario esercizio" dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa sono da prendere in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

- ricorrenza del tipo di operazione: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di valenza contraria;
- dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Occorre tuttavia ricordare che l'esclusione di cui trattasi è applicabile anche alle operazioni di maggiore rilevanza: ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate da Cattolica;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie;
- natura della controparte: è possibile individuare operazioni che non rientrano nell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

19. "Parte Correlata": un soggetto definito tale dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob.

20. "Presidio Organizzativo": la funzione di Cattolica responsabile delle seguenti attività:

- valutazione della presenza dei requisiti per classificare un'operazione con parti correlate segnalata ai sensi del paragrafo 4.2 come non soggetta all'applicazione della presente Procedura;
- identificazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Funzione Operativa o dall'Alta Direzione, della tipologia di operazione con parte correlata, qualora non ricompresa tra quelle escluse ai fini della presente Procedura, in termini di maggiore o minore rilevanza;
- predisposizione dell'informativa relativa alle analisi di cui ai punti precedenti;
- trasmissione dell'informativa, di cui al paragrafo 4.2.1 e 4.3 della presente Procedura al Comitato Parti Correlate;
- predisposizione dell'informativa periodica trimestrale nei casi previsti al paragrafo 6.1;
- monitoraggio sulla corretta applicazione da parte delle funzioni operative delle disposizioni contenute nella presente Procedura;
- supporto consultivo alle funzioni aziendali della Società e del Gruppo con riferimento alle problematiche attinenti l'operatività con parti correlate;

L'Alta Direzione può peraltro avocare a sé l'esercizio delle funzioni sopraindicate.

21. "Società": indica Cattolica ovvero una società a questa collegata o da questa controllata ovvero una collegata di una controllata, secondo quanto di volta in volta risulta dal contesto.

22. "Società Controllate": le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., da Cattolica o da società da questa controllata, secondo quanto di volta in volta risulta dal contesto.

23. "Stretti familiari": i soggetti definiti tali all'Allegato 1, punto 2, al Regolamento Consob.

24. "Testo Unico" o "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
25. "Esperti indipendenti": soggetti esterni al Comitato, chiamati ad assistere il Comitato stesso che ne valuta l'indipendenza applicando i requisiti previsti dall'Allegato n. 4 al Regolamento Consob ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate") che indica le relazioni da tenere in considerazione nel qualificare l'esperto come indipendente.

3. APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 FINALITA' DELLA PROCEDURA

La presente Procedura detta le regole e le modalità volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di Società Controllate, in conformità alla disciplina rilevante, quale che sia la competenza deliberativa sulle stesse.

In particolare, il presente documento fissa:

- a) i requisiti di indipendenza che gli amministratori devono possedere ai fini del Regolamento Consob;
- b) il perimetro delle parti correlate;
- c) le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza;
- d) le tipologie dei casi di esclusione ai quali Cattolica intende fare ricorso;
- e) le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e le regole con riguardo alle ipotesi in cui Cattolica esamina o approva le operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, con le sue parti correlate;
- f) le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- g) gli obblighi di trasparenza ed i relativi flussi informativi da fornire agli organi societari, agli organi di Vigilanza ed al mercato.

Il presente documento specifica inoltre le ulteriori scelte effettuate da Cattolica con riguardo alle opzioni rimesse agli emittenti dal Regolamento Consob.

3.2 REVISIONE DELLA PROCEDURA

Con cadenza almeno triennale il Comitato Parti Correlate propone al Consiglio di Amministrazione di Cattolica le eventuali revisioni della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e nella normativa di riferimento, nonché dell'efficacia dimostrata dalle stesse nella prassi applicativa.

Le revisioni della presente Procedura sono comunque sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Cattolica, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

3.3 CONTROLLO SULLA PROCEDURA

Al Collegio Sindacale è attribuito il compito di controllare l'osservanza della presente Procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica e di verificare la conformità delle stesse ai principi indicati nel Regolamento Consob, relazionandone all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile ovvero dell'art. 153 del TUF.

A tal fine il Collegio Sindacale può avvalersi delle attività di verifica svolte dalla funzione Audit della Capogruppo e/o richiedere alla stessa specifici approfondimenti e riscontri.

3.4 APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEL GRUPPO

La Procedura è trasmessa dalla Capogruppo alle Società Controllate perché ne prendano conoscenza anche ai fini di quanto previsto dal Regolamento Consob. I Consigli di Amministrazione delle Società Controllate impartiscono le opportune istruzioni alle funzioni competenti affinché le medesime adempiano a quanto previsto dalle presenti disposizioni a carico delle Società Controllate stesse e dei loro Organi e funzioni.

4. PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

La corretta gestione delle operazioni con parti correlate, in termini di procedure autorizzative e di trasparenza al mercato, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle parti correlate da parte di Cattolica.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Regolamento Consob, i soggetti indicati dal citato Regolamento come parti correlate di Cattolica, sono tenuti a fornire a quest'ultima le informazioni necessarie al fine di consentire l'individuazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime, segnalando tempestivamente ogni loro eventuale successiva variazione.

Le informazioni relative a tutte le Parti Correlate sono raccolte dalla funzione aziendale, individuata dall'Amministratore Delegato sulla base della normativa interna, che provvede al costante aggiornamento delle informazioni relative ai rapporti di correlazione anche richiedendo, con cadenza trimestrale, ai soggetti indicati al capoverso precedente di confermare/aggiornare le informazioni relative ai rapporti di correlazione.

La lista delle parti correlate è messa a disposizione delle Funzioni Operative di Cattolica e delle Società controllate, e dalle stesse utilizzata per quanto necessario al rispetto delle disposizioni della presente Procedura e delle relative Disposizioni Applicative.

4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La Funzione Operativa verifica, secondo le Disposizioni Applicative tempo per tempo vigenti e per le operazioni che non rientrano tra i casi di esclusione previsti dalla presente Procedura, non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'operazione, se la controparte potenziale (o le controparti potenziali) rientri (rientrino) fra i soggetti indicati nella lista delle Parti Correlate.

Nel caso in cui l'operazione sia riferibile ad una parte correlata, la Funzione Operativa ne dà tempestiva comunicazione al Presidio Organizzativo, il quale provvede alle opportune verifiche e, in caso di applicabilità delle facoltà di esclusione previste dalla Presente Procedura, fornisce direttamente riscontro alla Funzione Operativa richiedente.

4.2.1 INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE

Per le operazioni che non rientrino nei casi di esclusione previsti dalla presente Procedura, il Presidio Organizzativo predispone, sulla base delle informazioni ricevute dalle Funzioni Operative, una specifica informativa che evidenzia:

- i riferimenti alla natura della correlazione e la portata degli interessi della parte correlata nell'operazione;

- la descrizione delle caratteristiche, modalità e termini dell'operazione;
- le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'operazione; qualora le condizioni dell'operazione siano definite, dalla Funzione Operativa, equivalenti a quelle di mercato o standard, dovranno essere forniti, dalla stessa Funzione Operativa, oggettivi termini di riscontro o dichiarazioni che, adeguatamente, ne attestino tale caratteristica;
- il procedimento valutativo seguito;
- gli eventuali rischi per Cattolica e/o le Società Controllate.

Tale informativa è trasmessa al Comitato Parti Correlate nei modi descritti all'art. 4.3.

4.2.2 CASI DUBBI

Qualora, anche a seguito delle verifiche effettuate dal Presidio Organizzativo con il supporto della Funzione Operativa, permangano dubbi sulla corretta qualificazione dell'operazione in esame, la valutazione viene rimessa al Comitato Parti Correlate, il quale comunica le proprie conclusioni al Presidio Organizzativo e, ove del caso, avvia le procedure di cui ai paragrafi 4.3 e ss., della presente Procedura.

A tal fine il Presidio Organizzativo trasmette al Comitato, contestualmente alla richiesta di valutazione, l'informativa di cui al paragrafo precedente.

4.3 VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Presidio Organizzativo, nel caso in cui l'operazione in esame non rientri nei casi di esclusione previsti dalla presente Procedura, trasmette al Comitato Parti Correlate con congruo anticipo, come infra specificato, l'informativa sull'operazione predisposta nel corso del procedimento istruttorio unitamente ad eventuale altra documentazione rilasciata nel corso delle trattative dell'operazione.

Il Comitato Parti Correlate adotta le decisioni di sua competenza, ai sensi delle proprie norme di funzionamento approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni componente del Comitato, non appena in possesso di sufficienti informazioni per procedere ad un'attendibile valutazione in merito ad un'operazione con parti correlate, deve dichiarare l'eventuale esistenza di rapporti di correlazione in essere, in relazione alla specifica operazione, agli altri componenti. Qualora un componente sia correlato in un'operazione, esso non partecipa né assiste alle sedute dedicate alle comunicazioni, discussioni o deliberazioni riguardanti l'operazione medesima.

Nel caso in cui nell'ambito del Comitato vi sia uno ovvero più componenti correlati all'operazione, è previsto il meccanismo di sostituzione dei membri correlati con dei supplenti, di seguito descritto.

Il Presidente del Comitato provvederà alla sostituzione del/i membro/i correlato/i indicando uno, ovvero più Amministratori Indipendenti non correlati, individuati secondo l'ordine di anzianità nella carica di Amministratore.

Nel caso in cui non sia possibile individuare ulteriori amministratori indipendenti non correlati, il Presidente del

Comitato dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione l'impossibilità di formulare il parere e verrà fatto ricorso al parere del Collegio Sindacale in merito all'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione e alla convenienza dell'operazione e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora il Presidente risulti essere una controparte (o una parte correlata della controparte) di un'operazione, deve darne tempestiva comunicazione al membro più anziano nella carica di Amministratore, che assumerà la qualifica di Presidente ad acta con riferimento alla specifica operazione.

4.3.1 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, il Comitato riceve dal Presidio Organizzativo un'informativa scritta completa ed adeguata, con relativa documentazione (cfr. Paragrafo 4.2.1), almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato stesso. I membri del Comitato possono rinunciare a tale termine con consenso unanime.

Il Comitato, entro un congruo termine – salvo ne sia indicato nell'informativa uno specifico –, esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; fanno eccezione le operazioni concernenti l'assegnazione di remunerazioni e benefici economici di cui al paragrafo 4.3.3, per le quali il parere preventivo è formulato dal Comitato per la Remunerazione.

Il parere preventivo viene trasmesso al Presidio Organizzativo e all'organo deliberante secondo le relative competenze, come disposto dai paragrafi 4.4.1 e 4.4.2.

Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese di Cattolica, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta esterni al Comitato (di seguito Esperti Indipendenti o Esperti).

Il Comitato ha la facoltà di indicare come Esperti Indipendenti gli stessi soggetti dei quali Cattolica si avvale per la medesima operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente gli amministratori indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle procedure sulle operazioni con parti correlate.

Le spese sostenute per l'attività svolta dagli Esperti Indipendenti a favore del solo Comitato non potranno superare l'importo, per singola operazione, di Euro 100.000.

4.3.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato:

- i) Salvo quanto disposto nel punto successivo (iii), è coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo da parte dell'Amministratore Delegato di Cattolica, anche per il tramite del Presidio Organizzativo ed eventualmente anche in sede consiliare;
- ii) ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

iii) riceve almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato stesso dal Presidio Organizzativo, o dall'Alta Direzione, nei casi in cui la stessa curi direttamente l'istruttoria dell'operazione, un'informativa scritta completa ed adeguata sull'operazione predisposta nel corso del procedimento istruttorio, con relativa documentazione (cfr. Paragrafo 4.2.1); il predetto termine è rinunciabile con voto unanime dei membri del Comitato;

iv) ha facoltà di farsi assistere, a spese di Cattolica, da uno o più Esperti Indipendenti (art.2 punto 25 del presente documento), di propria scelta, ovvero avvalersi di quelli del Consiglio di Amministrazione, esterni al Comitato; in merito al conferimento dell'incarico, si veda quanto riportato relativamente alle operazioni di minore rilevanza;

v) è chiamato a rilasciare un preventivo parere motivato vincolante sull'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Le attività di cui ai primi due punti possono essere delegate dal Comitato ad uno o più dei suoi componenti, anche in via continuativa.

4.3.3 REMUNERAZIONI

Per le decisioni rientranti tra le operazioni di minore rilevanza e relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, diversi da quelli deliberati dall'Assemblea dei Soci ovvero assegnati ai sensi delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea dei Soci e pro tempore vigenti, in quanto esclusi dall'applicazione della presente Procedura (si veda paragrafo 5.4), il parere preventivo di cui all'art. 7 del Regolamento Consob viene formulato dal Comitato per la Remunerazione.

Qualora venga sottoposta all'esame del Comitato per la Remunerazione una proposta in cui uno dei componenti del suddetto Comitato sia parte correlata, tale membro non parteciperà alla formulazione del parere e l'operazione verrà esaminata dagli altri due componenti, secondo le regole di funzionamento previste per il Comitato.

Per le operazioni di cui al presente paragrafo di maggiore rilevanza, si applica integralmente la Procedura indicata per le operazioni di maggiore rilevanza di cui al precedente paragrafo 4.3.2.

4.4 DELIBERA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.4.1 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

L'organo deliberante, individuato secondo la struttura delle deleghe e dei poteri di volta in volta in vigore, riceve dal Comitato Parti Correlate il parere sull'operazione, corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti Indipendenti.

L'organo deliberante approva le operazioni di minore rilevanza, previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla

correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora un'operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Comitato Parti correlate esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere sull'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

4.4.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Fatte salve le ipotesi di ricorso alla disciplina di cui art. 8, comma 2, del Regolamento (cd. "whitewash" e su cui *infra*), nel caso di operazioni di maggiore rilevanza non escluse dall'applicazione della Procedura e poste in essere da Cattolica, è prevista una riserva di competenza in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento Consob, fatta eccezione per le operazioni che rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Soci.

Preliminarmente è necessario che il Comitato Parti Correlate esprima un parere motivato e favorevole sull'interesse di Cattolica al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni, nei modi e termini previsti al par. 4.3.

Qualora un'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Comitato Parti Correlate esprime il predetto parere con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea.

Qualora l'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza consiliare, il parere sull'operazione viene sottoposto dal Comitato al Consiglio di Amministrazione, corredato delle eventuali valutazioni rese dagli Esperti Indipendenti e dalla documentazione che per prassi viene predisposta a seconda della tipologia di operazione.

Qualora il Comitato abbia espresso un parere condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'operazione a condizione che la stessa effettivamente recepisca tali rilievi, così come formulati, fermo restando in tal caso che, ai fini della Procedura, non si renderà necessario il rilascio, da parte del Comitato, di un nuovo parere. In ogni caso, nell'informativa sull'esecuzione dell'operazione – da rendere, a cura della Funzione Operativa proponente l'operazione, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – è fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle eventuali condizioni apposte al rilascio del parere in esame.

In caso di parere negativo espresso dal Comitato, l'operazione potrà essere comunque sottoposta all'Assemblea, ma non potrà essere compiuta qualora, in sede di deliberazione assembleare, la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, purché vi sia la presenza in Assemblea di Soci non correlati in numero non inferiore al 2,5% del numero complessivo dei Soci.

Al fine di valutare la non correlazione dei Soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione.

4.4.3 OPERAZIONI DA COMPIERE PER IL TRAMITE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Nel caso di operazioni da compiere per il tramite di Società Controllate, l'Alta Direzione della controllata, anche per il tramite della Funzione Operativa dalla stessa indicata, deve informare tempestivamente il Presidio Organizzativo, affinché, anche con il supporto della medesima Funzione Operativa, provveda agli adempimenti e alle valutazioni di cui al Paragrafo 4.2.

Alle operazioni compiute per il tramite da Società Controllate sono applicabili le disposizioni previste dalla presente Procedura per le operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza secondo i casi.

4.4.4 DELIBERE QUADRO

Ai fini della presente Procedura sono ammesse Delibere Quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate.

Le Delibere Quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza:

- i. le operazioni oggetto delle stesse;
- ii. il prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento;
- iii. la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.

In considerazione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera, cumulativamente considerate, è seguito l'iter deliberativo previsto per le operazioni di maggiore ovvero di minore rilevanza.

Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro, oggetto di documento informativo ai sensi del punto 6.2.4, non sono computate quali operazioni cumulate.

5. CASI E FACOLTA' DI ESCLUSIONE

5.1 OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD

Ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 8, e dell'art. 13, comma 3, lettera c), del Regolamento Consob, alle operazioni ordinarie di maggiore o minore rilevanza concluse a condizioni di mercato o standard non si applicano le disposizioni di cui alla presente Procedura.

5.2 OPERAZIONI ESIGUE

Le operazioni di importo esiguo, così come definite nella presente Procedura, non sono soggette all'applicazione della presente Procedura né del Regolamento Consob.

5.3 OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob e purché non ricorrano interessi significativi di parti correlate di Cattolica diverse dalle società del Gruppo, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle operazioni di maggiore o minore rilevanza da effettuarsi tra società del Gruppo o tra queste e loro collegate.

In via generale si ritiene possano sussistere "interessi significativi" qualora:

- in aggiunta alla mera condivisione di esponenti, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione superiori al 40% della retribuzione fissa, basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti in misura prevalente dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con cui l'operazione è svolta;
- nel capitale sociale della controllata o della collegata vi sia la presenza di una parte correlata non facente parte del Gruppo pari ad almeno il 20%.

Il Presidio Organizzativo, attivato dalla Funzione Operativa, verifica, con l'eventuale supporto della stessa, l'appartenenza dell'operazione alla categoria delle operazioni infragruppo. La delibera relativa all'operazione infragruppo dovrà contenere elementi che comprovino l'assenza di interessi significativi con riferimento alla specifica operazione.

5.4 ALTRI CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non troveranno applicazione in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo eventualmente preventivamente determinato dall'Assemblea ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Fermo restando l'obbligo di fornire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni previste nell'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, le disposizioni di cui alla presente Procedura non troveranno altresì applicazione in relazione alle seguenti operazioni:

- i. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del

TUF e le relative operazioni esecutive;

- ii. le deliberazioni, diverse da quelle assembleari, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 13, comma 3, del Regolamento Consob.

Le disposizioni della presente Procedura, fatto salvo quanto previsto in tema di informazione al pubblico definito dall'art. 5 del Regolamento Consob, non si applicano alle operazioni con parti correlate realizzate sulla base di:

- i. istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- ii. disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

6. FLUSSI INFORMATIVI

6.1 COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ORGANI SOCIALI

Fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa di legge e regolamentare, il Presidio Organizzativo comunica, nei soli casi in cui siano state effettivamente realizzate operazioni rientranti nelle fattispecie di seguito indicate e ad eccezione delle operazioni ove è stata rilevata una causa di esclusione dell'applicazione della Procedura, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Dirigente Preposto, con cadenza almeno trimestrale:

- i) con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza non qualificabili come ordinarie, le modalità di esecuzione delle stesse in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- ii) con riferimento alle operazioni di minore rilevanza che non abbiano beneficiato delle facoltà di esclusione previste dalla Procedura, le informazioni sull'esecuzione delle operazioni, evidenziando l'interesse di Cattolica al compimento delle operazioni, gli eventuali rischi e le relative condizioni;
- iii) le operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro

Con cadenza annuale, il Presidio fornisce al Comitato, al Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto una completa informativa sulle operazioni segnalate al Presidio ed effettuate, anche su base aggregata.

6.2 INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.2.1 OPERAZIONI DI MINOR RILEVANZA

Nel caso di operazioni concluse senza il parere favorevole del Comitato Parti Correlate, anche se compiute per il tramite di Società Controllate e fermo quanto eventualmente previsto da altre disposizioni vigenti, Cattolica mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale.

6.2.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Fermo restando quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili stabilite dall'art. 154-bis del TUF, in occasione di operazioni di maggiore rilevanza non escluse dall'applicazione della Procedura e da realizzarsi anche per il tramite di Società Controllate, Cattolica dovrà predisporre il documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Consob.

Fermo restando quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili stabilite dall'art. 154-bis del TUF, in

occasione di operazioni di maggiore rilevanza non escluse dall'applicazione della Procedura e da realizzarsi anche per il tramite di Società Controllate, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino le soglie di rilevanza, ove cumulativamente considerate, la Società dovrà predisporre il documento informativo, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Consob. In tali casi, al fine di verificare il superamento delle soglie dimensionali, verranno considerate le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio sociale, che non ricadano tra le operazioni escluse ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Consob, così come individuate nel Capitolo 5 della presente Procedura. Inoltre, le operazioni oggetto di informativa nel documento informativo pubblicato in seguito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo, non dovranno più essere considerate, seppure l'esercizio sociale non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

Resta fermo che, nel caso di superamento delle soglie di rilevanza per effetto del cumulo di più operazioni, la Società può includere le informazioni richieste anche su base aggregata, per operazioni omogenee, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento Consob.

Il documento informativo viene messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione o del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Al documento informativo devono essere allegati i pareri espressi dal Comitato Parti Correlate nonché i pareri degli esperti, ovvero i loro elementi essenziali secondo quanto previsto dal Regolamento.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le Società Controllate devono fornire tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.

Al fine di assicurare l'identificazione delle fattispecie di cui ai precedenti paragrafi, le Funzioni Operative debbono segnalare tempestivamente al Presidio Organizzativo l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza.

Poiché il Consiglio di Amministrazione di Cattolica ha deliberato di aderire al regime di opt-out di cui agli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, così come modificato dalla Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, qualora l'operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale in natura o un'acquisizione o cessione significativa non infragruppo, l'Alta Direzione, con il supporto del Presidio Organizzativo cura che la Società:

- i. proceda comunque alla pubblicazione di un documento informativo, contenente le informazioni richieste dall'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- ii. lo metta a disposizione del pubblico entro il termine regolamentare.

La Società deve fornire informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, ivi comprese quelle ordinarie e concluse a condizioni di mercato secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera c) ii), del Regolamento;
- su altre eventuali operazioni con parti correlate (riconducibili all'art. 2427, comma 2, del Codice Civile) concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 154-ter del TUF, l'informazione al pubblico sulle singole operazioni di maggior rilevanza può essere fornita mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 6, del Regolamento Consob, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Al fine di consentire l'inserimento delle suddette informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, il Presidio Organizzativo trasmette al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il documento informativo predisposto per le operazioni di maggiore rilevanza e l'informativa di cui al paragrafo 6.1 della presente Procedura.

6.2.3 OPERAZIONI ORDINARIE

Per le operazioni ordinarie di maggior rilevanza, che hanno beneficiato dell'esclusione secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera c), del Regolamento, la Società comunica alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente:

- i) la controparte;
- ii) l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione.

Si specifica che, per tali operazioni, non è prevista la pubblicazione del documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Consob sulle operazioni di cui al presente paragrafo.

6.2.4 DELIBERE QUADRO

In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, l'Alta Direzione, dovrà predisporre e pubblicare il documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Consob, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata dal Regolamento Consob.

7. MONITORAGGIO

Al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla presente Procedura, il Presidio Organizzativo effettua trimestralmente un'attività di monitoraggio riguardante la corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute, in particolare per le operazioni poste in essere dalle Funzioni operative e che non siano state oggetto di preventiva comunicazione al Presidio stesso. Il rispetto delle previsioni normative è demandato alle funzioni di controllo interno della Società, che vi provvedono coerentemente con quanto previsto dai loro piani.

Le relazioni derivanti dall'attività di monitoraggio saranno trasmesse, a fini informativi, al Comitato Parti Correlate e al Collegio Sindacale di Cattolica..